

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (252 - Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento) (Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 25, 27
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	27
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . . .	25, 27
FALLUCCHI (DC) . . . . .	26
MARGOTTO (PCI) . . . . .	26
PASTI (Sin. Ind.) . . . . .	25
SIGNORI (PSI) . . . . .	26
TOLOMELLI (PCI) . . . . .	26

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra » (254 - Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 22, 23
AMADEO (DC), relatore alla Commissione . . . . .	22
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	23
SIGNORI (PSI) . . . . .	23

« Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (258 - Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	23, 24
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	24
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . . .	24

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa »  
(311)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . 24

*I lavori hanno inizio alle ore 11,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra » (254) -  
*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti di guerra ».

Il disegno di legge viene esaminato con procedura abbreviata in quanto riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Prego il senatore Amadeo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A M A D E O, *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge d'iniziativa governativa, già esaminato e approvato in questa sede, nel corso della passata legislatura, in data 27 luglio 1977, e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, viene oggi ripresentato alla nostra Commissione senza alcuna modifica. Esso intende ovviare ad alcune difficoltà di applicazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204. Tale legge regolamenta le funzioni e i compiti del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, istituito con legge del 1926. All'articolo 7, detta legge, praticamente in forma perentoria, stabilisce che i sepolcreti, una volta definitivamente sistemati da parte del Commissariato generale, siano dati in consegna ai comuni per la manutenzione e la custodia. In effetti, questa norma è stata in buona parte disattesa per fondate ragioni di natura finanziaria; molti comuni si sono

trovati nella impossibilità di far fronte alle spese di manutenzione e di custodia e pertanto non hanno assolto al compito loro devoluto. Di conseguenza il disegno di legge in esame propone, all'articolo 2, di stabilire che i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte del patrimonio dello Stato e che, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. Si sono aggiunte, cioè, nel testo dell'articolo 7, le parole « ove possibile », ammettendo la possibilità che i sepolcreti, in caso contrario, rimangano in consegna al Commissariato generale. Pertanto, la norma cessa di essere perentoria e rimane subordinata alla condizioni di disponibilità di mezzi finanziari da parte dei comuni.

La legge n. 204, inoltre, nella sua applicazione ha presentato altri inconvenienti in sede di imputazione di spesa, in quanto non precisa bene i compiti del Commissariato generale per le onoranze ai caduti; infatti non prevede, ad esempio, che oltre alla sistemazione dei sepolcreti il Commissariato generale sovrintenda a provvedere alla conservazione delle zone monumentali di guerra, alla raccolta di documentazioni e cimeli, alla diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, all'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. L'articolo 3 del disegno di legge specifica meglio tali compiti, eliminando quindi le incertezze di portata contabile e chiarendo, di conseguenza, che anche le spese inerenti a queste ben precisate funzioni, sempre svolte dal Commissariato generale, ricadono nei fondi previsti dall'articolo 10 della legge n. 204. Pertanto, il disegno di legge non comporta aumenti di spesa, nè modificazioni di stanziamenti in atto previsti nel capitolo specifico.

Infine, il provvedimento tende a colmare una lacuna dell'articolo 2 della legge n. 204, affidando al Commissariato generale per le onoranze ai caduti anche la manutenzione e

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

la custodia dei sepolcreti dei caduti delle guerre coloniali e della guerra di Spagna.

Per le considerazioni esposte, mi affido alla comprensione della Commissione per una pronta approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**S I G N O R I.** Il disegno di legge è già stato discusso e approvato dalla nostra Commissione nella passata legislatura; ritengo, pertanto, che non richieda ulteriore discussione ed esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**D E L R I O,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è d'accordo per una rapida approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dal-

l'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

**È approvato.**

#### Art. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

« **Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia** » (258 - *Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia** ».

Anche per questo disegno di legge è prevista la procedura abbreviata, in quanto riproduce un provvedimento già approvato nella passata legislatura.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE5<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

Faccio presente che la 1<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso parere favorevole.

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge aveva già ottenuto la nostra approvazione nella passata legislatura, approvazione che era stata data all'unanimità perchè non comportava nessuna innovazione particolare, bensì aveva un mero carattere formale. Trattasi, infatti di una modifica tecnica resa necessaria da fatti anagrafici che incidono sul funzionamento del consiglio dell'Ordine militare d'Italia.

Lo scopo di detto Ordine, come noi sappiamo, è di ricompensare, mediante il conferimento di decorazioni, le azioni distinte compiute in guerra dalle unità delle Forze armate o da singoli militari. La disciplina relativa è recata dalla legge 9 gennaio 1956, n. 25, la quale all'articolo 3 prevede che l'Ordine abbia un consiglio composto da un presidente e da undici membri (di cui otto effettivi e tre supplenti), scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con un'eguale rappresentanza delle Forze armate. L'Ordine ha funzionato a lungo: ma poichè il tempo passa, l'età dei componenti del consiglio aumenta sempre più, alcuni vengono a mancare, e il reperimento di ufficiali aventi le caratteristiche richieste dalla legge diventa sempre più difficile; pertanto il Governo ha ritenuto opportuno rivedere il terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 25, proponendo la riduzione a cinque del numero dei membri del consiglio. Si ritiene, infatti, che ciò faciliti il funzionamento del consiglio stesso, in quanto verrebbe eliminata anche la difficoltà del raggiungimento del numero legale, oggi insormontabile. Pertanto, poichè la modifica proposta non intacca l'ordinamento, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo proposto.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

D E L R I O, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**E approvato.**

« **Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa** » (311)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Poichè non abbiamo ancora ricevuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, mi sembra opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

« **Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** » (252 - *Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Anche per questo provvedimento, che riproduce un disegno di legge già approvato nella passata legislatura, è prevista la procedura abbreviata.

Informo la Commissione che la 1<sup>a</sup> Commissione ha emesso parere favorevole con osservazioni.

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**D E Z A N, relatore alla Commissione.** Questo è un disegno di legge che, nonostante il titolo abbastanza impegnativo, di fatto corregge una dimenticanza della legge 2 maggio 1977, n. 189. Pertanto si tratta di una modifica obbligatoria.

Il disegno di legge in esame mira ad abrogare in favore dei colonnelli del ruolo naviganti normale, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, tutti dell'Aeronautica militare, il requisito del comando o di attribuzione specifica ai fini della valutazione per la promozione al grado superiore. Il provvedimento è dettato perciò dalle nuove norme adottate con la legge citata per le altre Forze armate. La medesima cosa è prevista nell'articolo 2, per quanto si riferisce alle stesse categorie di militari prima richiamate.

La Commissione, esaminando questo disegno di legge nella precedente legislatura e approvandolo all'unanimità, rilevò giustamente la necessità che vengano definiti tut-

ti gli aspetti della dirigenza militare in modo organico ed in una visione interforze, proprio per evitare squilibri come quelli che noi siamo costretti adesso a rilevare e a correggere. È il discorso generale, nel senso cioè che questi problemi comportano una visione generale della questione, mentre siamo costretti ad interventi settoriali obbligati. Credo che l'invito che venne rivolto nella precedente legislatura vada rinnovato anche in questa legislatura al Governo, in modo da evitare di trovarci periodicamente ad esaminare alcune modifiche particolari che invece dovrebbero essere inserite in un quadro più completo a carattere interforze.

Tuttavia, poichè si tratta di una modifica necessaria e che non comporta certamente la riapertura del discorso generale sui problemi dell'avanzamento, io ritengo che, come già fece nella precedente legislatura, questa Commissione possa approvare il disegno di legge senza modifiche.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio il relatore per la sua esauriente illustrazione.

Informo la Commissione che l'osservazione della 1<sup>a</sup> Commissione non è di competenza, ma ricalca quanto già detto dal relatore: sarebbe opportuno disciplinare più organicamente e con leggi meno frammentarie l'intera materia dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**P A S T I.** Vorrei chiarire che il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare in realtà sviluppa due temi che si dovrebbero trattare separatamente. Io raccolgo senz'altro quanto è stato detto dal relatore, cioè la sollecitazione al Governo ad approntare un riesame globale di tutto ciò che riguarda la dirigenza militare, perchè non si può andare avanti, in effetti, con legghine specifiche. Questo per quanto concerne la parte generale.

Per la parte specifica vorrei dire che in realtà questa modifica non cambia sostanzialmente nulla, perchè, proprio per il fatto che i posti di reale comando sono molto inferiori a quelle che sono le esigenze dei vari colonnelli e capitani, le Forze armate,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

in particolare l'Aeronautica, hanno dovuto ricorrere a dei ripieghi, qualificando cioè come comandi incarichi che non hanno nulla a che vedere con i comandi stessi. Quindi questa legge non fa altro che codificare un fatto che già avviene e che è già stato sancito, oltre tutto, specificamente per l'Esercito.

**T O L O M E L L I.** Noi su questa legge non abbiamo avuto le condizioni per poter fare una riflessione, anche se so che il provvedimento è stato discusso nella precedente legislatura. Anche in quella circostanza noi chiedemmo tempo per poter valutare non la questione in sè, ma il contesto di natura più generale che essa comporta. Quindi non ci sentiremmo di dare una valutazione a cuor leggero, perchè questo sarebbe anche un atto di scarso impegno e di scarsa responsabilità.

Chiediamo quindi se fosse possibile, senza dovere entrare nel merito, che ci si dia il tempo necessario per un ulteriore approfondimento con un breve rinvio.

Inoltre, se mi è consentito, vorrei aggiungere che, quando l'ordine del giorno è così denso, sarebbe opportuno che noi trovassimo il modo, o nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza o in una riunione dei Capigruppo, di poter avere un momento di consultazione per dare poi la possibilità ad ogni Gruppo di poter veramente fare una riflessione di merito sulle questioni che vengono oggettivamente discusse.

Colgo l'occasione per avanzare questa proposta di rinvio, anche se capisco bene che per certi versi essa esula dal discorso in merito alla legge.

**S I G N O R I.** La materia ha bisogno di essere esaminata globalmente perchè — questo l'abbiamo detto in più circostanze — non è la prima volta che questa esigenza è stata ravvisata. Occorre quindi che si giunga ad una regolamentazione generale, altrimenti, se si continua ad andare avanti con queste leggine che si sovrappongono l'una all'altra, tutto si complica.

Per quanto riguarda il fatto di rinviare o meno l'esame di questo disegno di legge, noi

non siamo pregiudizialmente contrari. Se c'è perciò una richiesta formale e decisa in questo senso, non credo che essa possa essere respinta, anche se, e per la portata del provvedimento che è abbastanza modesta, e per il fatto che esso fu già oggetto di discussione nella passata legislatura (nella qual sede ricordo che si rifletté attorno a questo provvedimento, alla sua opportunità o meno, e poi si giunse alla conclusione che esso poteva proseguire il suo *iter*), penso che oggi saremmo in condizione di poter procedere alla sua approvazione. Se dovesse però persistere questa richiesta, io non avrei nulla in contrario ad un rinvio di una settimana, sempre che, però, sia di una sola settimana.

**F A L L U C C H I.** Nulla da dire contro il provvedimento in sè, in quanto, come ha precisato il relatore, è un atto dovuto, è l'eliminazione di un errore. Colgo però l'occasione per invitare il Governo, come già fatto dal collega Signori, affinchè questa questione dell'avanzamento, non soltanto limitata alla dirigenza nella sua globalità, ma riferita a tutte le categorie, sia definita una volta per sempre. Il problema è diventato urgente, perchè ci sono una miriade di leggi e leggine che non è possibile tentare di mettere insieme (soprattutto quando poi si vanno a ricercare i criteri della valutazione che viene fatta in base ai vari umori che avanzano separatamente l'uno dall'altro) ed è sentito dalla totalità delle Forze armate. È quindi necessario che la nuova legge di avanzamento degli ufficiali sia presentata al Parlamento al più presto possibile. Colgo quindi questa occasione per invitare il Governo a fare uno sforzo in questo senso.

Per quanto riguarda il rinvio, non mi esprimo: se la richiesta formale del collega Tolomelli può essere accettata, non ho alcuna obiezione in proposito.

**M A R G O T T O.** La nostra richiesta di rinvio ha una ragione molto semplice e chiara. Nella precedente seduta, discutendo il disegno di legge n. 256, noi, pur dando voto favorevole, ricordammo il nostro di-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1979)

saccordo di principio su questi provvedimenti parziali. E di fronte al trascorrere dei mesi ed anche in rapporto al bilancio della difesa, dove non vediamo novità in materia di impegno del Governo in ordine al problema dell'avanzamento, volevamo ripetere le nostre ragioni. Se però questo crea dei problemi noi prenderemo una posizione di astensione, proprio per queste difficoltà. Se invece ci viene dato il tempo per riflettere, potremo riconfermare il nostro voto favorevole con piena cognizione di causa. Vorremmo cioè poter valutare la nostra riconferma del voto favorevole o la eventuale modifica di tale voto.

**P R E S I D E N T E .** Desidererei conoscere il parere del Governo e del relatore sulla proposta di rinvio.

**D E L R I O ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Se la richiesta di rinvio è in relazione alla possibilità che il Gruppo comunista possa dare voto favorevole una volta che io, tornando qui, dia assicurazioni circa la presentazione di una legge che regolamenti tutta la materia, allora non ho nulla in contrario ad accoglierla.

Se invece, nonostante le assicurazioni che possono essere date dal Governo, il Gruppo comunista confermasse comunque il suo proposito di astenersi, io sarei contrario alla proposta di rinvio.

**D E Z A N ,** *relatore alla Commissione.* Devo prendere atto che esiste una convergenza sulla richiesta di rinvio; ritenendo che non vi sia alcuna difficoltà ad accogliere tale richiesta, torno comunque ad invitare la Commissione tutta a prendere in considerazione favorevole il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** La richiesta di rinvio mi pare motivata dal desiderio di un più attento esame di merito che potrebbe anche rivelarsi di maggiore utilità ai fini dell'intendimento manifestato di raccogliere più larghi consensi intorno al provvedimento.

Prima di concludere, in risposta al senatore Tolomelli vorrei rilevare che necessariamente l'ordine del giorno ha dovuto prevedere numerosi disegni di legge, in quanto trattavasi di provvedimenti per la maggior parte dei quali erano state approvate le procedure abbreviate o di urgenza previste dal Regolamento.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*